

QUESITI “M2C2_I3.1-HYDROGEN VALLEYS”

21.VALLE D’AOSTA (28.12.2023)

Codesto Ministero ha evaso separatamente due quesiti della Regione Valle d’Aosta – rubricati con i numeri 1) e 2) – nei termini precisati nel punto 18 dell’elaborato “Quesiti M2C2_13.1 – Hydrogen Valleys” (cfr. pagine 17, 18 e 19). Tenuto conto del tenore delle due risposte fornite nonché della possibile sovrapponibilità dei rispettivi ambiti applicativi – ai fini di una corretta attuazione del progetto Green Hydrogen oggetto del finanziamento concesso a valere sul PNRR e di un puntuale adempimento agli impegni assunti con la sottoscrizione del relativo atto obbligo – si richiede di confermare:

a) “che la risposta al quesito n. 2) fa salvo il regime delineato per “i soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici” nella risposta al quesito n. 1) e, di riflesso, nell’articolo 13 della Direttiva 2014/24/UE:

Se con il quesito si richiede di precisare che la risposta fornita in merito al rispetto del divieto frazionamento e alle regole sulla definizione delle procedure, si applichi ai soggetti tenuti all’osservanza del codice ai sensi dell’art. 13 della Direttiva, si conferma che quanto indicato alla risposta n. 2 fa salvo il regime previsto per i soggetti privati di cui all’art. 13 della Direttiva in parola.

b) che, avuto riguardo a “soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici”, il “divieto di frazionamento artificioso degli appalti” richiamato nella risposta al quesito n. 2) è prospettabile rispetto alla suddivisione di prestazioni fra loro omogenee per natura (cfr. in tal senso anche l’invocata delibera ANAC n. 438 del 26 settembre 2023 relativa all’aggiudicazione dei lavori di “un complesso immobiliare unitario artatamente suddiviso in tre distinte procedure”) ma non anche rispetto a prestazioni fra loro eterogenee quali, ad esempio, la fornitura di “macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica”, da un lato, ed i servizi di “progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge”, dall’altro lato [cfr. art. 7, comma 1, lettere b) e d) dell’avviso pubblico]:

Si conferma che, fermo quanto chiarito alla risposta al quesito n. 2, il divieto di frazionamento opera per prestazioni tra loro omogenee o con carattere di unitarietà in base a quanto indicato nella proposta progettuale dell’intervento approvato. Il frazionamento artificioso è da intendersi quindi come il ricorrere ad una procedura di gara in favore di un più agevole affidamento diretto, anche se illegittimo. In concreto, tale prassi si sostanzia nella suddivisione di un contratto pubblico, di importo superiore a quelli previsti per gli affidamenti diretti, in due o più contratti di importo inferiore. Anche il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in continuità col previgente, all’articolo 14 comma 6 prevede che: “Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano”.

c) che, ferma l’unitarietà dell’intervento e sempre avuto riguardo a “soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici”, nel valore-limite dei lavori di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della

Direttiva 2014/24/UE non vanno pertanto considerati, ad esempio, i servizi di “progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge” oppure la fornitura di “macchinari, impianti e attrezzature varie, nuove di fabbrica” [cfr. art. 7, comma 1, lettere b) e d) dell’avviso pubblico]:

In relazione all’applicazione del regime di cui all’art. 13 della Direttiva, si conferma che nel valore limite dei lavori non sono considerati i servizi, quali ad esempio quelli di progettazione. Si evidenzia che, qualora ricorrano i seguenti presupposti, e segnatamente: (i) l’importo di detti servizi sia coincidente con le soglie previste dall’art. 13 della Direttiva (ora 221.000 euro); (ii) tali servizi siano sovvenzionati in misura superiore al 50%; (iii) tali servizi siano connessi ad un appalto di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) della Direttiva 2014/24 UE, trovano applicazione le disposizioni di cui alla direttiva 2014/24 UE.

1) L’art. 7, comma 2, dell’avviso pubblico approvato con provvedimento dirigenziale della Regione Valle d’Aosta del 22 dicembre 2022, n. 8362 prevede che i costi ammissibili devono “essere relativi a immobilizzazioni, materiali e immateriali, acquistate (...) alle normali condizioni di mercato (da attestare attraverso idonea certificazione)”.

Nello specifico, si chiede di chiarire se la prescritta “certificazione”:

a) si identifichi con la documentazione probante la ricorrenza delle “normali condizioni di mercato” (es. preventivi, prezzi e tariffari ufficiali) oppure richieda una dichiarazione di scienza ad hoc;

b) ove ricorra la seconda alternativa sub a), possa essere acquisita successivamente al perfezionamento dell’acquisto oppure debba essere acquisita antecedentemente al medesimo;

c) sempre ove ricorra la seconda alternativa sub a), possa essere rilasciata dal Soggetto attuatore esterno, beneficiario del finanziamento, oppure debba essere rilasciata da una parte terza indipendente, analogamente a quanto previsto in tema di rispetto del principio DNSH dall’art. 15, commi 6 e 8, dell’avviso medesimo.

Sulla base di quanto prescritto nell’Avviso pubblico approvato, le normali condizioni di mercato possono essere attestate tramite asseverazione o perizia giurata da parte di un tecnico (parte terza indipendente).

È opportuno che tale certificazione sia acquisita in una fase antecedente o contestuale all’acquisto.

22. EMILIA-ROMAGNA

1. In riferimento alla sezione ReGis denominata “Anagrafica di progetto”, al momento è possibile visualizzare solamente Hera S.p.a, ovvero il soggetto attuatore capofila, come unico soggetto titolare del CUP. È possibile ricevere maggiori informazioni sulla relativa modalità di rappresentazione dei restanti soggetti attuatori, ovvero Herambiente e Snam? Potrebbe essere considerata una opzione l’inserimento degli altri soggetti attuatori, che non figurano titolari del CUP come la capofila, all’interno della sezione “Soggetti Correlati” del portale ReGis? Se sì, quale sarebbe il “ruolo” ad essi dedicato da indicare in piattaforma ReGis?

È possibile censire i soggetti co-proponenti come soggetto Sub -attuatore nella sezione “soggetti correlati”; tale operazione rappresenta un mero censimento dei soggetti coinvolti nel progetto, restando fermi gli specifici obblighi di monitoraggio e rendicontazione assunti dal soggetto capofila negli accordi sottoscritti con questa Amministrazione.

Si riporta la definizione fornita dal gestore del sistema ReGis per tale ruolo: *il Soggetto Intermediario/Sub-attuatore è il soggetto coinvolto nella realizzazione dell'intervento, diverso dal Soggetto Attuatore. Il suo ruolo nel Progetto è comunque espressamente previsto negli atti convenzionali.*

2. In riferimento ai quadri economici di progetto, l'avviso pubblico M2C2 linea di investimento 3.1 prevedeva delle voci di costo specifiche diverse da quelle presenti sulla piattaforma ReGis all'interno della sezione “Quadri Economici”. È possibile ricevere informazioni più dettagliate sulla riconducibilità delle voci presenti sul bando rispetto alle tipologie di voci presenti all'interno del sistema ReGis nella sezione “Quadri Economici”?

Si conferma che è in fase di definizione da parte del MASE un prospetto finalizzato a supportare la riconduzione delle tipologie di voci previste dal progetto rispetto a quelle previste nella sezione “quadri economici” del sistema informativo ReGis.

3. L'art.15, comma 15 dell'avviso pubblico M2C2 linea di investimento 3.1 della Regione Emilia-Romagna prevede che i soggetti attuatori inviino con cadenza semestrale alla Regione Emilia Romagna una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto, la quale deve descrivere lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari. È disponibile un template per l'elaborazione di tale documento?

La previsione richiamata ad oggetto cita che *“a partire dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14, con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre) e fino alla data di fine lavori, i Soggetti beneficiari, per il tramite del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, sono tenuti all'invio tramite PEC all'Area Energia ed Economia Verde di una relazione sull'avanzamento degli interventi previsti dal progetto. Tale relazione descrive lo stato dell'arte della progettazione e contiene l'avanzamento del piano tecnico-economico per la realizzazione del progetto, dei cronoprogrammi attuativi e finanziari, rispetto a quanto approvato in prima istanza”.*

Il soggetto beneficiario dovrà pertanto adempiere all'obbligo previsto di invio, ogni sei mesi, di una PEC descrittiva dello stato di avanzamento del progetto beneficiario dei fondi. Tuttavia, in ordine alle modalità di compilazione del template, non è prevista la predisposizione di un format da parte del MASE.

4. In riferimento alla sezione ReGis denominata “Iter di progetto”, risultano attualmente essere presenti soltanto le fasi procedurali obbligatorie (già precaricate al momento del primo accesso in ReGis), ovvero “00701 - ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO” e “00702 - ESECUZIONE INVESTIMENTI”, e non risulta al momento possibile procedere a dettagliare ulteriormente le altre fasi in cui si articola l'iter procedurale

dell'intervento scegliendo da un menù a tendina la fase dell'iter pertinente. Si deve attendere che quest'ultimo venga abilitato dal MASE per procedere?

Nell'iter di progetto, allo stato, il gestore del sistema (RGS) ha previsto un numero di step predeterminati che dipendono dalla natura del progetto; nel caso di specie la natura del progetto "concessione di contributi ad unità produttive" prevede unicamente due fasi da compilare secondo lo schema allegato:

Fase procedurale	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO	Data pubblicazione graduatoria	Data firma Decreto di concessione da parte del MASE	Data pubblicazione graduatoria	Data firma Decreto di concessione da parte del MASE	n.a.
ESECUZIONE INVESTIMENTI	Data inizio attività da parte del soggetto come ipotizzata in fase di presentazione della istanza	Data dichiarata di fine attività per il progetto approvato, tenuto conto della durata prevista da decreto di concessione e della data indicata di inizio attività	Data inizio attività da parte del soggetto. <i>Da valorizzare quando già avvenuta</i>	Data chiusura delle attività sul progetto. <i>Da valorizzare quando già avvenuta</i>	n.a.

23.UMBRIA

Chiedo cortesemente se avete realizzato una guida come da risposta al Veneto lettera B, pagina 16.

Sul tema specifico non è stata predisposta una guida, rinviando per la disciplina degli affidamenti a quanto contenuto nel Codice degli appalti che codifica in modo unitario e organico la materia. Ad ogni modo, nella versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo PNRR del MASE che verrà rilasciata a breve, saranno rese disponibili check list di dettaglio sugli appalti, che potranno anche costituire un valido ausilio operativo per lo svolgimento delle procedure di gara.

Aggiungo inoltre una serie di quesiti:

1. L'Atto di segnalazione ANAC del 18/10/2023 interviene sull'opportunità di prevedere un sistema di qualificazione *ad hoc* per i soggetti privati tenuti all'applicazione del nuovo Codice appalti. I beneficiari qualora non siano stazione appaltante qualificata, quindi quando si supera la soglia di 500 mila euro devono rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure?

In relazione all'applicazione degli articoli 62 e 63 del nuovo codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, si evidenzia che per espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.4, le disposizioni sulla qualificazione non si applicano ai soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice.

Proprio per rilevare la circostanza in questione, l'ANAC con la segnalazione al governo e al parlamento, del 18 ottobre 2023, ha formulato osservazioni in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni del codice,

ivi compresa la disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti, ai soggetti privati che affidano lavori finanziati in misura maggioritaria con risorse pubbliche, qualificandolo quale fenomeno particolarmente grave di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore e formulando proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.

Nonostante la segnalazione dell'Autorità al Parlamento al momento non è previsto nel codice D.Lgs. 36/23 alcun sistema di qualificazione dedicato ai privati tenuti all'osservanza del codice. Tuttavia, sono applicabili anche ai soggetti privati, le disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione così come confermato da recente FAQ ANAC (alla quale si rinvia al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>). In particolare, i privati che affidano contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 sono soggetti all'applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell'Autorità (si veda delibera ANAC-MIT n.582/2023). In tal caso, essi dovranno svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell'Elenco tenuto dall'ANAC.

2. Fermo restando la possibilità di suddividere l'appalto in lotti e quindi anche applicare la deroga ai lotti sotto il milione purché max il 20% dell'ammontare di tutti i lotti, seguendo la suddivisione sancita dal bando in:

a) 8.1. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1 relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma1, lettera a) dell'Avviso, escluso IVA:

b): 8.2. Costi ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, relativamente alla componente di cui all'articolo 5, comma1, lettera b) dell'Avviso, escluso IVA: è possibile gestire il progetto con due appalti separati, e quindi CIG diversi, corrispondenti alle suindicate suddivisioni?

Nel premettere che non è agevole fornire in via preventiva e in astratto indicazioni dettagliate sulle corrette procedure da seguire, la responsabilità delle quali grava sulla stazione appaltante che è tenuta alla corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nell'ottica della collaborazione interistituzionale e fermi restando i controlli di regolarità amministrativo-contabile che saranno espletati dagli organismi preposti a diverso livello, si osserva che dalla formulazione del quesito sembrerebbe percorribile la soluzione prospettata dal beneficiario, laddove lo stesso intenda realizzare due distinti lotti riferiti uno alla componente di cui all'art. 5 comma 1, lettera a) dell'Avviso, e l'altro, alla componente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Si raccomanda in ogni caso la scrupolosa osservanza della normativa di riferimento al fine di evitare di incorrere nel rischio di frazionamento artificioso degli appalti. Si tenga in considerazione che in tema di frazionamento artificioso il legislatore in deroga alle previsioni di cui al comma 8 e 9 dell'art 14 ha tuttavia previsto l'esimente di cui all'articolo 14, comma 11 del decreto legislativo n. 36/2023 a norma del quale *"In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei*

lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi".

3. L'Atto di segnalazione ANAC del 18/10/2023 parla anche che nel Dlgs 36/2023, contrariamente al Dlgs 50/2016 gli appalti al di sotto della soglia comunitaria, ma comunque al di sopra di una soglia minima, quale quella di 1 milione di euro sono escluse dall'applicazione del codice, la lettura è corretta?

In primo luogo si evidenzia che il nuovo Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo n. 36/2023, entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e con efficacia dal 1° luglio 2023, non contiene una specifica disposizione analoga a quella originariamente contenuta nel Dlgs 50/2016 (cfr. art. 1 comma 2 del Dlgs 50/2016) che sottoponeva all'applicazione del Codice gli appalti di lavori "a) *appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche.*

Tuttavia l'art. 13 della Direttiva Comunitaria 2014/24 UE dispone: "*La presente direttiva si applica all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di **lavori** sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui **valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 186 000 EUR**, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all'allegato II ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) appalti di **servizi** sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui **valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 207 000 EUR** allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti".*

Trattandosi nel caso di specie di interventi finanziati a valere sul PNRR, trova diretta applicazione per tali interventi la disciplina contenuta nelle direttive comunitarie e, per quello che rileva in questa sede, l'applicazione del Codice dei contratti sia ai soggetti pubblici che ai soggetti privati nelle ipotesi contemplate dall'art. 13 della Direttiva e con i limiti di soglia in essa previste.

Le soglie comunitarie indicate nella richiamata direttiva dovranno essere quindi prese a riferimento per le procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023.

4. Come si deve gestire il ribasso sulle offerte previsto dal codice quando i fondi PNRR sono risorse vincolate?

Se il quesito posto fa riferimento, per come sembrerebbe, ai ribassi d'asta, si precisa che anche per i contributi PNRR, fermo restando il rispetto della normativa vigente, è possibile utilizzare i ribassi d'asta per variazioni in corso dell'opera, anche quando le stesse si rendano necessarie per l'aumento dei prezzi di

materiali necessari alla realizzazione dell'opera medesima (a tale ultimo riguardo si richiamano l'art. 26 del D.L. 50/2022 e l'art. 60 c. 5 D.lgs. 36/2023). Si richiamano altresì le previsioni del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni in legge n. 79 del 29 giugno 2022, e in particolare l'art. 7 commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. Nello specifico, al comma 2-ter si chiarisce che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), debbano essere annoverati anche gli eventi imprevisti ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. In tali casi, secondo la previsione di cui al comma 2-quater, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. La variazione proposta, allorché comporti una modifica del quadro economico del progetto ammesso a finanziamento, andrà sottoposta all'Amministrazione per la relativa autorizzazione.

5. In materia di semplificazioni, come incide il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, in tema di RUP e particolarmente all'art. 48 comma 3 sul ricorso alle procedure senza pubblicazione di bando?

In relazione agli interventi PNRR, la norma dell'art. 48 del DL 77/2021 dispone che è nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione del bando, l'articolo 48 in commento prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Tali procedure trovano applicazione anche dopo l'entrata in vigore del Dlgs 36/23 in forza dell'art. 225 comma 8.

24. REGIONE LOMBARDIA

Come i soggetti privati beneficiari delle risorse del bando regionale a valere sulla misura M2C2 I.3.1 del PNRR sono tenuti ad applicare le procedure di evidenza pubblica nella selezione dei fornitori esterni?

In riferimento al quesito posto si segnala il riscontro al quesito n. 5 posto dalla Regione Veneto già fornito da questa amministrazione sulla medesima tematica.

Con quali modalità digitali (piattaforme informatiche) effettuano la pubblicità e l'affidamento dei contratti?

Il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/23 ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica normativa rivolta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. La novella regolamentazione sancita dagli artt. 19 e ss del D.Lgs. 36/23 ha previsto il c.d. "ecosistema nazionale" di e-procurement. A tal proposito, a far data dal 1° gennaio 2024, è attiva la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita da ANAC che assolve anche agli oneri di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Dlgs 36/23. Quindi, anche gli operatori privati sono tenuti all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione, nonché alle indicazioni fornite con gli atti dell'Autorità, così come previsto dalle FAQ ANAC sul punto. In tali casi, e qualora ne ricorrano le condizioni, il soggetto privato dovrà svolgere le attività della fase dell'affidamento ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell'Elenco tenuto dall'ANAC anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza sopramenzionati.

Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 36/23: *"Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti [...]. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate"*.

Ulteriori informazioni in ordine agli aspetti della digitalizzazione degli appalti pubblici possono essere reperite consultando il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>.

Per consultare invece l'elenco delle piattaforme certificate di ANAC disponibili e fruibili dagli operatori privati previa richiesta ai gestori/proprietari consultare il link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.

Come può il Soggetto delegato intermedio (la Regione) effettuare i controlli e certificare al MASE che i soggetti privati beneficiari abbiano effettivamente applicato le procedure di evidenza pubblica?

In piena analogia con quanto previsto per i soggetti che rivestono il ruolo di Organismi Intermedi nell'ambito dei Fondi Strutturali dell'UE, nello svolgimento delle attività di controllo il Soggetto Attuatore delegato è tenuto a verificare, la pubblicazione del bando di gara sulla Banca Dati nazionale e la presenza, nella stessa documentazione di gara, di tutti i necessari riferimenti come previsti nelle Linee guida per i soggetti attuatori (CUP, CIG, etc.). Successivamente alla fase di aggiudicazione, nell'ambito delle verifiche di competenza, il Soggetto Attuatore delegato procederà a verificare la presenza in ReGIS della documentazione afferente la fase di selezione dell'operatore, richiedendo, ove necessario, eventuali integrazioni documentali, con particolare riguardo a:

- a) provvedimento di nomina RUP;
- b) prova dell'avvenuta pubblicazione su BDNACP mediante una piattaforma certificata;

- c) copia del bando e della documentazione posta a base di gara contenente le indicazioni di cui all'art. 47 del DL 77/2021;
- d) copia verbali procedure di aperture delle offerte amministrative tecniche ed economiche;
- e) copia provvedimento di Nomina della commissione di valutazione e dichiarazione di incompatibilità dei commissari;
- f) eventuali dichiarazioni di subappalto;
- g) prove documentali delle attività di verifica del possesso dei requisiti sull'aggiudicatario;
- h) provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- i) copia del contratto stipulato e dichiarazione di assenza di contenzioso;
- j) dichiarazione in merito al rispetto dei tempi di esecuzione in coerenza con il cronoprogramma dell'intervento;
- k) dichiarazione del rispetto dei principi di cui all'art. 47 del DL 77/2021 in tema di parità di genere, DSNH e titolare effettivo.

Le verifiche dovranno avvenire in coerenza con gli strumenti di controllo (check list) previsti dal MASE.